

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 481)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta dell'11 marzo 1964 (V. Stampato n. 165)*

d'iniziativa dei deputati BERLINGUER Mario, AMADEI Leonetto e MARIANI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 marzo 1964*

**Estensione del beneficio di cui all'articolo 10
della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ai cancellieri e segretari giudiziari**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I cancellieri e segretari giudiziari di prima classe, pervenuti a tale qualifica mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e quelli che sono pervenuti o perverranno alla qualifica predetta mediante lo scrutinio a ruolo aperto previsto dall'articolo 1 della legge medesima, purchè abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per esame speciale previsti dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 362 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957,

n. 3, possono conseguire la nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura mediante:

- 1) scrutinio per merito comparativo;
- 2) concorso per esame.

Si applicano nei confronti del predetto personale le disposizioni di cui all'articolo 177 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni ed integrazioni.